

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Ricorre Orlando Setola (CFSTLRND77T08B963L) nato in Caserta l'8.12.1977 e residente in Casal di Principe alla Traversa di Via Armando Diaz n. 11 rapp.to e difeso in forza di procura speciale allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83 cpc dall'avv. Antonio Lamberti (C.F. LMBNTN43H02A512F), con il quale elett.te domicilia in Roma, al viale dei Parioli, n. 67 e che dichiara di ricevere comunicazioni alla P.E.C. antonio.lamberti@avvocatismcv.it ed al fax 0818903313

CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- la **Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici e le varie Sottocommissioni, tra le quali in particolare la n. 35**, in persona dei rispettivi Presidenti p.t. o di qualunque altro legale rapp.te p.t.;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del Legale rapp.te p.t.,

per l'annullamento

previa assunzione di misura cautelare collegiale

- a) del Decreto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019, del *Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico*, di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte nella quale esclude il ricorrente dalla prova orale e, in subordine, per la sua totalità;
- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale del suindicato corso-concorso, nella parte nella quale esclude il ricorrente da tale successiva fase concorsuale e, in subordine, per la sua totalità;

- c) dei verbali delle Sottocommissioni della Commissione esaminatrice del suddetto corso-concorso, relativi alla correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente e, in subordine, quella sostenuta da tutti i candidati;
- d) della griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata, sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (art. 13 D.M. n. 138 del 3/8/2017), dalla Commissione in seduta plenaria del corso-concorso in parola **in data 25 gennaio 2019** ed allegata al verbale n. 3 della medesima Commissione, per i motivi appresso specificati;
- e) in subordine, dei decreti, n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27/07/2018, del *Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico*, con il quale viene costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
- f) in subordine, del Decreto del 31/12/2018 n. 2080, e successive modificazioni, del *Direttore Generale Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico*, con il quale viene integrata la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici, con la costituzione di n. 37 sottocommissioni esaminatrici, nella parte in cui vengono nominati i componenti che verranno indicati infra;
- g) **una agli atti preordinati, connessi e consequenziali**, ivi compresi, se e per quanto esistenti, i verbali relativi all'acquisizione degli elaborati del ricorrente e, in subordine, di tutti i candidati, sulla piattaforma del Cineca e quelli relativi alla trasmissione degli stessi elaborati alle varie Sottocommissioni.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al Corso-concorso nazionale per 2.416 dirigente scolastico bandito con D.D.G. M.I.U.R. 23.11.17, n.1259 (in G.U. 24.11.19, n.90). Da ultimo, in data 18.10.2018, ha preso parte alla prova scritta esaminata dalla Sottocommissione n. 35, non risultando però nell'elenco degli ammessi alla successiva prova orale, pubblicato il 27.3.2019, con il decreto in epigrafe sub **a**.

Gli impugnati provvedimenti sono illegittimi e vanno annullati, in parte qua, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. - SUI TEMPI DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO, DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ILLOGICITA'; MANIFESTA INGIUSTIZIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

1. Dal verbale 25.1.2019, n. 3, risulta che la Commissione ha ritenuto indispensabile riunirsi preliminarmente in seduta plenaria al fine di “**presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati**” una serie di documenti, così elaborando una serie di precise regole destinate a garantire la par condicio tra i concorrenti.

Tra i documenti in tale sede elaborati rilevano qui *“c) i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte....”*. Nel relativo modello (cfr. allegato 1 al verbale n.3) è espressamente previsto che *“la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti”*. Tale è dunque una delle regole, vincolanti, che la Commissione ha ritenuto essenziale per un corretto svolgimento delle prove.

Contrariamente a quanto così imposto alle singole Commissioni, peraltro, dal verbale n. 3 in data 19.2.2019 relativo alla correzione dello scritto del ricorrente (n.10) e di altri concorrenti (in tutto n. 10) emerge che le operazioni si sono svolte dalle h. 8,30 alle ore 14,00, dunque nel corso di 4 ore e mezza pari a minuti 270 dai quali bisogna detrarre i minuti occorsi per la compilazione dei moduli, l'inserimento dei punteggi nella tabella riepilogativa, la validazione dei voti sulla piattaforma, la verbalizzazione delle operazioni di concorso valutabili almeno in 50 minuti (5 per ciascun candidato). Il tempo utile impiegato per le operazioni di esame e valutazione delle prove si è dunque ridotto a complessivi 220 (270 – 50) minuti ed il tempo medio per esaminato a non più di 22 minuti (220:10).

2. Senza poi dire che proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest'ultima di valutare la prova resa dal candidato sotto quattro distinti criteri, operazione che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di **due minuti** dedicati alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascun indicatore (Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 20 giugno 2006, n. 3668).

Ed a tanto va ancora aggiunto che tra i quesiti sottoposti ai candidati vi era anche lo studio di due “casi” da valutare sotto diversi aspetti. Per cui, la Commissione doveva valutare gli elaborati anche tenendo conto dei differenti aspetti che il candidato doveva affrontare nella redazione, cui andavano a sommarsi anche i nove distinti profili (indicatori) da tenere in considerazione ai fini della valutazione.

Sul punto della irridimibile illegittimità conseguente al discostarsi dai criteri anche temporali ai quali la Commissione si sia autovincolata si rinvia a TAR Lombardia – Milano, ord. N.00386/2012.

3. I detti ridottissimi tempi di correzione impiegati nella specie non violano solo la tempistica specificamente imposta a tutte le sub Commissioni, ma sono anche incongruenti con ulteriori precise regole di svolgimento del concorso de quo, come specificate nel citato verbale n. 3 e nel suo allegato.

Da tali documenti risulta infatti che, sempre a garanzia della par condicio tra i concorrenti, la Commissione ha elaborato anche una “*griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta*” (cfr. verbale n.3). Il modello di tale griglia riporta ben 8 indicatori (cfr. all.1 al verbale).

Se dunque è noto che non sempre le prove d’esame necessitano di lunghi tempi di correzione, ciò non è possibile nel caso in esame dove la previsione di numerosi indicatori comporta la spendita di un tempo di risoluzione per ognuno di essi. Tempo che la stessa Commissione ha ritenuto non poter essere inferiore ai 30 minuti.

4. Il tutto legittima la domanda di ordinare la rivalutazione dell’elaborato del ricorrente ad opera di diversa sottocommissione, previa ricostituzione dell’anonimato degli elaborati stessi.

**IN SUBORDINE, IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA
PRECEDENTE CENSURA, SI RIPORTANO DI SEGUITO I MOTIVI PER
L’ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE:**

II. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

1. L’art. 7 del bando stabilisce che “*1. Le prove di esame ... si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l’ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.*”.

Inoltre, il successivo art. 8, “Prova scritta”, prevede espressamente: “... *2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.*

In maniera coerente, con nota ministeriale 18-09-2018 si stabiliva che la “prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea” il giorno 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali.

In altre e più semplici parole venivano sanciti come essenziali alla prova i caratteri della unicità e contemporaneità.

2. Così come previsto dall'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17/10/2018, sono stati pubblicati “i quadri di riferimento della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici”.

Nella specie, peraltro, mentre in tutte le altre Regioni la prova è stata sostenuta in data 18.10.2018, nella Regione Sardegna, a causa delle avverse condizioni meteo, la citata prova è stata rinviata ed ha avuto luogo il 13.12.2018.

3. Il tutto ad onta della circostanza che lo stesso bando di concorso, (art. 8, comma 12) prevedeva “...*Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*” e, dunque, l'Amm.ne avrebbe dovuto rinviare la prova scritta per tutti i candidati.

4. Innegabile è dunque la disparità di trattamento che ha impedito al ricorrente di avvalersi dei vantaggi toccati a parte dei concorrenti, vantaggi che di certo avrebbero potuto favorire un esito positivo della prova.

Nella specie, infatti, in ragione del rinvio occorso, i candidati sardi hanno beneficiato di un ulteriore intervallo temporale (55 gg., quindi circa 2 mesi in più), con i seguenti vantaggi:

- Maggior tempo per la preparazione della prova scritta;
- Migliore confidenza col software di scrittura utilizzato per la prova scritta, diverso da quelli di comune utilizzo (come ad esempio Microsoft Word) e con peculiarità di utilizzo: non solo non prevedeva le funzioni del taglia, copia ed incolla ma, presentava anche una schermata dove un solo rigo conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri. I candidati sardi hanno conosciuto con anticipo tale circostanza ed hanno potuto esercitarsi sull'utilizzo del diverso software (lanciando sul proprio pc Microsoft Word, ruotare in orizzontale il foglio, per poter arrivare a scrivere 250 caratteri per rigo e abituandosi a fare a meno delle funzioni di taglia, copia ed incolla), senza essere costretti, come coloro i quali avevano svolto la prova precedentemente, ad utilizzare parte del loro esiguo tempo a disposizione (appena 150 minuti per rispondere a 5 domande aperte, senza nessuna indicazione relativa numero di righe massimo per singola risposta, e 10 chiuse in lingua straniera previa lettura di un testo scritto sempre in lingua straniera) per affrontare le difficoltà presentate dal software di scrittura.

5. E la necessità che il rinvio fosse generale, d'altra parte, conseguiva anche da principi da tempo sanciti dalla giurisprudenza. Per tutte si rinvia a CdS, sez. V, 22.09.1993, n. 927 per il quale: *“Le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi sono volte ad evitare ogni rischio di parzialità e di inquinamento dei risultati, e **devono quindi essere incondizionatamente osservate in ogni circostanza e ciò a garanzia di una situazione di pubblica obiettiva trasparenza e di correttezza amministrativa.**”* Ed, ancora a T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6191: *La violazione della regola della segretezza nelle procedure concorsuali - posta a salvaguardia dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, che trovano fondamento nell'art. 97 della Costituzione - può discendere, oltre che da comportamenti posti in essere dai concorrenti, anche da atti od omissioni imputabili direttamente alla pubblica amministrazione.*

III. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

1. Il bando di concorso, all'art. 8 prevedeva che *“9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.*

2. In data 17/10/2018, con avviso pubblicato sul sito del MIUR, sono stati pubblicati “i Quadri di riferimento della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici, contenenti tutti i riferimenti normativi e bibliografici utili alla trattazione dei quesiti a risposta aperta, i criteri, seppur generici, per la relativa valutazione degli stessi, nonché le fonti bibliografiche e sitografiche per i quesiti in lingua straniera.

Tuttavia, come già riferito, i candidati della Regione Sardegna, a causa del suddetto differimento della prova scritta, l'hanno sostenuta il giorno 13 dicembre 2018. Per loro, i succitati quadri, anch'essi pubblicati il giorno precedente la prova scritta come prevedeva il bando, ossia in data 12/12/2018, erano perfettamente identici a quelli pubblicati il 17/10/2018. Ciò determina una patente disparità di trattamento tra candidati, oltre che una palese violazione del su citato art. 8, comma 9, del bando.

Coloro i quali hanno svolto la prova scritta il 18/10/2018, infatti, hanno potuto conoscere i quadri di riferimento solo il giorno prima, mentre i candidati sardi, che hanno svolto la succitata prova scritta il 13/12/2018, li hanno conosciuti ben 55 giorni prima.

Ciò ha comportato che i candidati per i quali non v'è stato rinvio non hanno fruito, come è accaduto per i candidati sardi, di ben 55 giorni, per:

- prepararsi ad affrontare la prova scritta conoscendo con notevole anticipo i criteri con i quali essa sarebbe stata valutata, grazie alla conoscenza della griglia di valutazione, contenuta nei succitati quadri di riferimento.
- studiare gli argomenti dai quali sarebbe stato tratto il testo di comprensione in lingua straniera, (oggetto dei due quesiti di cui al comma 6 dell'art. 10 del bando), avendo a disposizione indicazioni ben più precise, più definite e più delimitate, grazie alla conoscenza della bibliografia contenuta all'interno dei succitati quadri di riferimento.

Segue una patente violazione della par condicio tra i candidati, oltre che una evidente violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e di uguaglianza, alterando concretamente l'andamento complessivo della prova, distorcendone l'esito finale e, dunque, riverberandosi inevitabilmente sui punteggi dei concorrenti.

Ciò, peraltro, è dimostrato dal fatto che la percentuale degli ammessi all'orale nella Regione Sardegna è nettamente superiore rispetto alla media delle altre Regioni.

Il tutto conferma ulteriormente la necessità che il MIUR rinviasse la prova per tutti i candidati.

IV. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATA DALLA COMMISSIONE IN SEDUTA PLENARIA IN DATA 25 GENNAIO 2019; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1. La Commissione giudicatrice del concorso in esame è stata costituita con decreti direttoriali M.I.U.R. n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27/07/2018, e poi, con decreto direttoriale del 31/12/2018 n. 2080, è stata integrata con la costituzione di 37 sottocommissioni esaminatrici.

In data 25.1.2019 la Commissione si è riunita in seduta plenaria, al fine di "... 2) presentare e condividere per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimento redatti dal Comitato tecnico scientifico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 138/2017:

a) una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, in cui è articolata la prova scritta del concorso;

b) la scheda di valutazione della prova in formato excel;

c) i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte....".

2. La Commissione ha, così, declinato i criteri in indicatori e descrittori, indicando, per questi ultimi, una scala di riferimento.

Tuttavia, la scala di riferimento non risulta ancorata a parametri ben precisi, ovvero specifici e, quindi, lascia alla commissione una eccessiva discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi. Ad esempio, in relazione al criterio "1. *Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previste dall'art. 25 del Dlgs n. 165/2001*", indicatore "1. *Valenza strategica delle azioni proposte all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica*", descrittore "Il candidato indica azioni strategiche e le mette in relazione con le componenti interne dell'istituzione scolastica", alcune Sottocommissioni hanno attribuito dei punteggi parziali non indicati nella scala di riferimento come ad esempio 1,25, 1,75, ecc... Con conseguente violazione del principio della uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati.

3. Per costante giurisprudenza, l'attribuzione dei punteggi in forma numerica è legittima solo se accompagnata da una adeguata articolazione – per specificità dei parametri – dei criteri di valutazione. Il che si ottiene mediante l'adozione di una griglia con dei giudizi di valore (buono, sufficiente, mediocre, o similari come "adeguato", "inadeguato", "adeguato solo in parte", "corrette solo in parte", "in maniera incompleta", "inadeguate" ecc....) che consentano di ricondurre l'attribuzione dei punteggi a dei giudizi, con approssimazione logica accettabile, e, quindi, sindacabile attraverso le diverse figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

4. Non questo è accaduto nella specie dal momento che i parametri valutativi non appaiono sufficientemente definiti nel contenuto, ovvero i punteggi non sono ancorati a dei giudizi di valore.

In questo caso, quindi, si esula dall'ambito dell'insindacabile discrezionalità della commissione, in quanto si è, invece, in presenza di attività valutative "*inficiate ictu oculi da eccesso di potere sub specie delle sintomatiche figure dell'arbitrarietà, della irragionevolezza, della irrazionalità, della contraddittorietà e del travisamento dei fatti*", pienamente sindacabili (cfr. CdS, Sez. IV, 14 dicembre 2006, n. 7470; CdS, sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5232; CdS., Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4651; CdS, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3512; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 11 settembre 2006, n. 4409).

5. La *griglia di valutazione* adottata nel concorso de quo non adempie al disposto dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la cui violazione rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096). A differenza di quanto accaduto nel caso di specie, tale *griglia* deve invece essere

caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati – ed all'Autorità Giudiziaria – il percorso logico seguito nei giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e quindi soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione (così Tar Emilia- Romagna, Bologna, sez. I, 21 aprile 2004, n. 566; Tar Emilia- Romagna, Panna, 22 marzo 2007, n. 193).

6. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *«È, allora, essenziale, che la commissione di esame stabilisca ex ante i criteri di attribuzione del punteggio, in modo che siano ricostruibili ex post le ragioni del voto attribuito, ovvero, e in alternativa, che la commissione dia conto con motivazione chiara delle ragioni del punteggio medesimo. Va quindi affermato il principio, espresso nell'orientamento richiamato cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui **"l'onere di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico fintanto che vi siano criteri prefissati di assegnazione del punteggio numerico; diversamente, occorre una motivazione specifica del giudizio espresso, perché il punteggio numerico in assenza di criteri di assegnazione risulta opaco e incomprensibile"**»* (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 305; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 23 settembre 2013, n. 1282).

Sul punto può rinviarsi a TAR Lazio – Roma, Sezione III, n.9714/2018 (idem: T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426): *Criteri di valutazione [che] ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove.*

V. - VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487/94. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ.

Si è visto in fatto che il ricorrente (come gli altri candidati) ha(nno) sostenuto la prova scritta in data 18.10.2018. Si è anche visto che la Commissione ha invece elaborato la griglia di valutazione dei compiti scritti solo in data 25.12.2019. La griglia è poi stata pubblicata in data 19.4.2019, in uno con il verbale n. 3.

Ciò significa che:

- a) i candidati al 18.10.2018, data di svolgimento della prova scritta, non avevano alcuna indicazione sui criteri di correzione al momento dello svolgimento dei compiti; ciò rileva a maggior ragione se si considera la particolarità di taluni degli indicatori elaborati dalla Commissione (ad. es. “il candidato indica azioni strategiche e le mette in relazione con le componenti interne dell’istituzione scolastica”, “il candidato mette in relazione le azioni proposte con i poteri attribuitigli dalla legislazione vigente”). Contrariamente ad ogni basilare principio invece criteri ed indicatori sono stati elaborati dopo lo svolgimento dei compiti;
- b) tale posticipazione non è neppure idonea a garantire la imparzialità dei giudizi. Non è possibile stabilire, dopo che una prestazione sia stata resa, i criteri sulla base dei quali valutare quella stessa prestazione.

La detta postergazione viola dunque le necessarie garanzie di par condicio, trasparenza ed imparzialità, e con esse l’art.12 D.P.R. 487/94 (in tal senso, tra le altre, anche Tar Lecce 29.8.2008, n. 2415 e Tar Latina n. 353/2005).

Sulla stessa problematica si è espresso, da ultimo, il C.d.S. con decisione 7115/2018, nella quale si legge “*come noto (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107), in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali - tipicamente - rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della*

scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (in tal senso Cons. di Stato, V, 28 febbraio 2018, n. 1218)”.

VI. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Ulteriore profilo di illegittimità attiene ai quesiti in lingua straniera.

I relativi punteggi sono stati infatti elaborati in maniera automatica prima della correzione dei quesiti non in lingua ed erano già noti alle sub-Commissioni al momento della correzione dei compiti.

Si legge infatti nel più volte citato verbale n. 3 della Commissione: *la Commissione e le Sottocommissioni, relativamente ai predetti quesiti a risposta chiusa, ha proceduto a visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 263/2018 e s.m.i. Una volta selezionate tutte le risposte corrette nell'apposita schermata, il sistema ha prospettato i relativi punteggi, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati e consente ora l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera.*

Il fatto che i commissari fossero già a conoscenza del punteggio per i quesiti in lingua ha influenzato la successiva valutazione degli ulteriori quesiti.

Tale notorio meccanismo è confermato, ad esempio, dal verbale 7.3.2019 della Commissione n.30. In esso si legge infatti che *si è ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: 7513, 7528, 7577 e 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua.* I compiti così rivalutati hanno ottenuto punteggi finali al limite della sufficienza (70 punti, 70,25 punti). E' chiaro dunque che: prima della rivalutazione gli stessi compiti non avevano ricevuto la sufficienza; i commissari, già assegnati i punteggi e letti i risultati delle prove in lingua hanno deciso di rivedere il proprio giudizio conformandolo al risultato di prove differenti.

Plausibile e verosimile è che anche altre sottocommissioni abbiano operato allo stesso modo.

Tale modus operandi da parte delle varie sub-Commissioni contrasta con quanto affermato dal G.A., che ha invece ritenuto essenziale *assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi* (C. d. S. n. 2584/2015). Imparzialità invece violata nel concorso de quo.

VII. - VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'anonimato delle prove è stato violato sotto un duplice profilo.

In primo luogo, non esiste alcuna traccia delle modalità e dei tempi di trasmissione dei risultati delle prove scritte.

Ed infatti, gli elaborati andavano caricati su chiavette USB e quindi inseriti sulla piattaforma Cineca per essere poi trasmessi ai commissari per la relativa correzione e ritrasmessi con punteggi e verbali di correzione. Ma tali operazioni non sono tracciate e non possono essere verificate.

Sotto diverso profilo, gli elaborati dei candidati erano identificati da codici alfanumerici teoricamente destinati a mantenerne l'anonimato ma dai quali era invece facile riconoscere le identità dei concorrenti.

Non migliore garanzia di anonimato offrivano le operazioni di apertura delle singole postazioni. Ed infatti, come si legge nella nota MIUR prot. n. 41127 del 18-09-2018: *“Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione.”* *“In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa.”*

E' chiara la contraddizione di un codice anonimo da digitarsi davanti a tutti i presenti.

Ancora, il file di backup ha l'estensione .BAC. Si tratta dunque di un formato non criptato e pertanto non rispondente a quanto richiesto dal MIUR con la nota in oggetto: *“il codice sarà associato alla prova del candidato e riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato”*.

La mancanza di ogni garanzia di anonimato degli elaborati contrasta anche con quanto stabilito da C.d.S. Ad. Plen. 26/2013: *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso -nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni- costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le*

proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e, dunque, garantendo la par condicio tra i candidati. Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”.

VIII. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La necessaria contestualità delle prove scritte è stata violata anche con riferimento all'orario di inizio delle prove: in molte sedi la prova è iniziata solo alle ore 12, come riportato anche dai candidati sui social.

A fronte della identità delle domande, il tardivo inizio della prova in talune sedi ha consentito a quei candidati di avvalersi, anche e soprattutto grazie al web, delle risposte già elaborate (e diffuse) dalle sedi ove l'esame era iniziato tempestivamente ben due ore prima. Il tutto con ulteriore violazione della segretezza delle prove e dei principi che da tempo immemore sono costantemente ribaditi dal G.A.: *“Le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi sono volte ad evitare ogni rischio di parzialità e di inquinamento dei risultati, e devono quindi essere incondizionatamente osservate in ogni circostanza e ciò a garanzia di una situazione di pubblica obiettiva trasparenza e di correttezza amministrativa.”* (cfr. CdS, sez. V, 22.09.1993, n. 927).

IX. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; ILLOGICITA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il programma informatico utilizzato per le prove scritte si è rivelato del tutto obsoleto ed inadeguato alla prova; esso presentava una serie di difficoltà, anomalie e aggravi, che i candidati hanno potuto conoscere solo durante lo svolgimento delle stesse prove scritte. Tali anomalie hanno costretto i candidati a devolvere gran parte del già breve tempo d'esame alla soluzione di problemi pratici, con illegittima riduzione del tempo dedicato alla soluzione dei quesiti.

Così, nella impossibilità di utilizzo delle normali funzioni di "taglia" "copia" "incolla", i candidati hanno dovuto riscrivere intere parti di testo. Nella inesistenza di un salvataggio automatico, i candidati hanno perso risposte già elaborate ed hanno dovuto riscriverle; ciò soprattutto dopo la consultazione della pagina di verifica. Per lo stesso motivo, le risposte in via di completamento allo scadere del tempo non sono state nemmeno parzialmente conservate dal programma (con conseguente punteggio 0). Nell'inesistenza di un salvataggio automatico, per salvare occorreva selezionare l'opzione "conferma e procedi" che obbligava al passaggio alla domanda successiva; per tornare a quella precedente, occorreva rispondere "sì" o "no" alla domanda "sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente?", con disorientamento dei candidati già sottoposti alla tensione dell'esame (e perdita delle parti di domanda già compilata) e conseguente ulteriore sottrazione di tempo necessario alla soluzione dei quesiti. Il layout grafico presentava ben 250 caratteri per rigo invece degli standardizzati 75/80 con conseguente ulteriore deconcentrazione ed impossibilità di immediata percezione dell'intero scritto. La schermata riepilogativa era invertita rispetto a quella del tutorial ministeriale: invertiti erano i pulsanti, i colori delle risposte completate/da completarsi. Questi ed altri deficit del sistema operativo hanno costretto i candidati a dedicare una parte sostanziale dell'esame allo studio ed al test del funzionamento dello stesso sistema operativo. Ulteriori perdite di tempo e di concentrazione sono derivate dalla inadeguatezza del materiale utilizzato che ha presentato in molti casi, tra l'altro: malfunzionamenti della barra spaziatrice con conseguente necessità di tornare sulle singole parole; inceppamenti dei tasti delle lettere, con ripetizione delle stesse, e della funzione shift; diversità delle dimensioni dei caratteri tra le varie postazioni con casi estremi di caratteri di dimensione ridottissima e tale da impedire una corretta lettura di domande e risposte, con particolare pregiudizio degli ipovedenti; disabilitazione delle funzioni di zoom del testo; disabilitazione del correttore automatico, con particolare pregiudizio dei disgrafici.

Si rileva ancora la carenza di un report finale, presente solo nelle province di Trento e Bolzano, che permettesse di verificare quantità e qualità delle risposte date. Con immotivata innovazione rispetto alle prove preselettive ed ulteriore disorientamento dei candidati.

Il tutto contrasta anche con quanto da ultimo ribadito da TAR Lazio – Roma, con sentenza n. 5867/2019: *Nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136)”*.

Nel caso in esame invece le disfunzioni di programmi e materiali sono ricadute sui candidati e sullo svolgimento delle prove.

X. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

Il bando di concorso prevedeva la prova scritta strutturata su cinque quesiti a risposta aperta sulla materie di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale tra le quali in nessuna parte della disposizione è prevista la “soluzione di casi” tantomeno la “soluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. Nonostante ciò, ben due dei cinque quesiti richiedevano proprio la soluzione di casi, con conseguente violazione del Bando.

La soluzione di casi era espressamente prevista dal Bando all’art.9 con esclusivo riferimento, dunque, alla prova orale (“2. La prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;...”.) sicchè i candidati sapevano di dover affrontare la relativa specifica preparazione solo ed espressamente in occasione della successiva fase concorsuale (e solo se promossi). Anche sotto tale profilo è evidente la violazione del Bando e della necessaria certezza sulle modalità svolgimento dei concorsi, con aggravio della normale aleatorietà del concorso.

Sul punto, si rammenta la giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale: "La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a

risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost." (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007). Ed ancora: "In tale situazione appare pertanto corretto un intervento del giudice amministrativo che comporti la rinnovazione del procedimento di selezione in senso attuativo delle finalità sottese alle prescrizioni del bando e finalizzato nel contempo ad evitare che le carenze del concorso possano tradursi in una violazione di principi qualificanti presenti nel bando stesso" (Consiglio di Stato, Dec. n. 806/2010).

Il Bando è vincolante e sottratto ad interpretazioni ed attuazioni discrezionali (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102); esso vincola l'Amministrazione anche in caso di disposizioni poi ritenute inopportune, residuando solo l'eventuale adozione di atti di autotutela (TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657). Per integrare e modificare il Bando la P.A. non può dunque nemmeno invocare la discrezionalità tecnica.

Le modifiche introdotte nell'esame de quo non sono dunque legittimabili in alcun modo.

Ma persino le modalità di svolgimento dei già illegittimi quesiti sui "casi" sono state illegittime: racchiusi anch'essi nei 150 minuti previsti per la soluzione di tutti e cinque i quesiti ne condividono il tempo medio di soluzione di 30 minuti. Tempo assolutamente inadeguato, come ben sa lo stesso Ministero che nel 2011 per tale tipo di prova aveva assegnato ben 8 ore.

E si rammenta qui quanto già detto sulla disparità di trattamento derivante dalla postergazione delle prove in Sardegna: i candidati di quella Regione al momento del loro esame, il 13/12/18, sapevano da due mesi della presenza di quesiti sui "casi".

XI. - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA' DISPARITA' DI TRATTAMENTO. Ulteriore violazione del bando ha riguardato il suo art. 8: "I candidati...possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso" (co.13), disposizione violata in molte sedi di concorso, con ulteriore disparità di trattamento tra candidati. Così, in regioni come Piemonte e Veneto, le prove sono state garantite da precise regole UU.SS.RR. sui testi

ammessi; altrove la (in)disciplina degli esami ha consentito l'introduzione di testi anche commentati in funzione delle soggettive interpretazioni del Bando.

XII. - SUI QUESITI DI INGLESE: VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Né miglior sorte arride alle prove di lingua straniera: esse non erano affatto equipollenti al livello B2 previsto dal Bando (art.8, co. 6: "Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF") ma erano invece assimilabili al superiore, non previsto, livello C1. La non prevista, illegittima, modifica delle disposizioni del bando ha così illegittimamente favorito gli insegnanti di lingua straniera sottoponendo gli altri candidati a notevoli difficoltà. Il tutto anche qui con violazione dei principi di par condicio, buon andamento, imparzialità e uguaglianza.

A tali illegittimità si collega un ulteriore malfunzionamento del sistema: i brani in lingua, a causa del loro superiore ed imprevisto livello, erano molto lunghi ed ingestibili in unica schermata dal sistema che li ha dunque frammentati. Con ulteriore disorientamento dei candidati, e dispendio di tempo.

XIII. - SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. N. 138/2017; VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001.

1. La dott.ssa ELISABETTA DAVOLI Componente della Sottocommissione n. 11 – Lazio, Dirigente amministrativo, così come si evince dalle due locandine che si versano in atti, risulta essere formatrice del corso tenuto dall'ANDIS – Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici.

2. Il dott. ANGELO MARCUCCI – dirigente tecnico, figura tra i componenti della Sottocommissione n. 12 – Lazio ed anch'egli ha effettuato un corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici, tenuto dall'Università Telematica Pegaso.

3. La prof.ssa MAURA STRIANO, Presidente della Commissione n. 6 – Campania è stata formatrice del Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico tenuto dall'ANP

Napoli ed è dunque incompatibile ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 138/2017 recante il *Regolamento delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza*:... 2. *I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;...*”.

Già la risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI, 11 gennaio 1999 n. 8) chiariva che la incompatibilità *puntigliosa* serviva a prevenire *qualunque pericolo*, e, nel tempo (Cons. Stato IV, 12.3.2007 n. 1218), ha altresì giudicato inevitabile che la verificata incompatibilità anche di un solo membro invalidi l'intera Commissione e la sua attività in ragione della sua natura di Collegio perfetto.

4. Il dott. Angelo Marcucci, componente della Sottocommissione n. 12 - Lazio, dal 11/06/2017 è Sindaco del Comune di Alvignano (CE) e la sua incompatibilità discende sempre dalla lettera del citato articolo 16 che la prevede in testa a quanti ricoprono *cariche politiche* nonché dall'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 che negli stessi termini la sancisce per le commissioni nominate per le *procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni*

Invero, la commissione esaminatrice è l'organo preposto, in via esclusiva, alle operazioni relative all'espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, come per qualsiasi altro pubblico concorso.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che deriva all'istante ed alla Pubblica Amministrazione dai provvedimenti impugnati induce a chiedere una misura cautelare che disponga l'ammissione con riserva alla prova orale (presso la Commissione insediata ovvero Commissione straordinaria suppletiva all'uopo allestita).

In subordine e con salvezza di gravame che la prova resa dall'istante sia rivalutata da altra Commissione nel rispetto anche dei tempi stabiliti.

L'indicato provvedimento oltre ad essere conforme all'interesse dell'istante, corrisponde e tutela (come già suggerito dall'Ad. Plen. fin dal 1999 Ordinanza n. 2) la stessa P.A. nella misura in cui appare prudente e utile l'unitarietà della procedura concorsuale non resti parcellizzata separando i concorrenti secondo le vicende che ciascuno maturi con la sua impugnativa. Anche l'esperienza del concorso che ha preceduto l'attuale, bandito nel 2011, ha verificato una polverizzazione di contenziosi e di questi non pochi sono tuttora pendenti. Sia

consentito, senza alcuna pretesa di mosca nocchiera, considerare, anche al fine di evitare il **rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale**,

miglior partito, come detto, consentire che il concorso proceda unitariamente e che in rapida successione anche una sola sentenza sia resa su uno dei ricorsi che riporti tutte le censure (che notoriamente sono in massima parte seriali) ed ove occorra sia altresì rapidamente esaminata dal Consiglio di Stato sì da raggiungere in breve tempo un affidabile decisum al quale potersi uniformare. Il tutto è reso tanto più possibile considerando che nella specie non dovrebbe intervenire la disseminazione di giudicati ad opera di TAR diversi come avvenuto in passato.

Ci si affida dunque al deciso sedimentato insegnamento: *Ragion per cui, può agevolmente concludersi che “Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo”.*

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo “che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria” (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

In via ulteriormente gradata, si chiede la sospensione della procedura concorsuale in attesa della definizione del presente giudizio.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo:

in via istruttoria

che venga disposta l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale de qua e, precipuamente, dei seguenti atti:

- 1) di tutti i verbali redatti dai comitati di vigilanza nelle singole sedi di espletamento della prova scritta, al fine di verificare l'orario di inizio della prova stessa
- 2) dei verbali, se e per quanto esistenti, relativi all'acquisizione degli elaborati dei ricorrenti e, in subordine, di tutti i candidati, sulla piattaforma del Cineca e quelli relativi alla trasmissione degli stessi elaborati alle varie Sottocommissioni.

nel merito

*avv. antonio lamberti
viale dei parioli n. 67 - 00197 roma
via s. pasquale a chiaia, n. 55 - 80121 napoli*

previo accoglimento dell'istanza cautelare come sopra formulata, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, concernente il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica a mezzo posta ai sensi della legge 53/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli 24.5.2019

Avv. Antonio Lamberti

**Antonio
Lamberti** Firmato digitalmente
da Antonio Lamberti
Data: 2019.05.24
11:40:07 +02'00'